



COMUNE DI BUSETO PALIZZOLO

Provincia Regionale di Trapani

*** * * ***

Regolamento per la disciplina del Tributo sui Rifiuti TARI

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 19.03.2015

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1) Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare, prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 446/1997 disciplina l'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla tassa sui rifiuti (TARI) prevista dal comma 639 della legge del 27/12/2013 n.147;

Art. 2 – Istituzione del Tributo Comunale sui rifiuti

1) A decorrere dal 1° Gennaio 2014, in sostituzione dei precedenti Tributi sui rifiuti applicati dal Comune, è istituito in tutto il territorio comunale il tributo sui rifiuti (TARI), a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati al recupero e allo smaltimento.

2) Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento come individuati dal D.P.R. 27/04/1999, n. 158.

3) Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

Art. 3 – Soggetti

1) Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili alla tassa;

2) La tassa è dovuta da chiunque, persona fisica o giuridica, possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte ad uso privato o pubblico, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati;

3) Sono soggetti al tributo tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati.

Sono considerate tali le abitazioni dotate di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento; l'arredamento viene considerato come non esistente se immagazzinato in unico ambiente;

Per le utenze non domestiche sono soggette a tributo, tutti i locali forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogni qual volta è ufficialmente autorizzato l'esercizio di un'attività nei locali medesimi;

4) In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;

5) In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

Art. 4 – MODALITA' DI COMPUTO DELLE SUPERFICI

1) Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie di commisurazione della tassa è costituita da quella calpestabile dei locali suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2) Per le unità immobiliari destinate ad uso non domestico, la superficie di commisurazione della tassa è pari a quella calpestabile, con esclusione di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a propria cura e spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Nell'obiettivo difficoltà di poter delimitare le superfici di produzione dei rifiuti speciali non assimilati, rispetto agli urbani, vengono individuate le seguenti percentuali di riduzione da applicare all'intera superficie su cui l'attività viene svolta:

DESCRIZIONE	PERCENTUALE RIDUZIONE
Attività Industriali	50%
Attività Agricole	50%
Attività Artigianali e Commerciali	50%

Le riduzioni di superficie indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta; nel caso in cui tale richiesta è contestuale alla dichiarazione d'inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione, hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Le citate riduzioni cessano di operare nel momento in cui vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Sono assoggettate al prelievo anche le aree scoperte che hanno destinazione accessoria o pertinenziale ai locali sede di attività. La superficie calpestabile è misurata come segue:

a) la superficie dei locali assoggettabili a tariffa è misurata al netto dei muri e dei pilastri;

b) la superficie delle aree esterne assoggettabile a tassa, delle utenze non domestiche, è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti;

c) nel calcolare il totale delle superfici, le frazioni di metro quadrato fino a 0,50 vanno trascurate, quelle superiori vanno arrotondate ad un metro quadrato.

Art. 5 – LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1) Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a case di civile abitazione (a titolo di esempio, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi con strutture fisse) e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile;

2) Sono inoltre escluse dalla tassazione le superfici:

- a) Destinate al solo esercizio di attività sportiva, fermo restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- b) Destinate esclusivamente e permanentemente a luogo di culto;
- c) Destinate a istituzioni scolastiche statali per le quali si applica l'art. 33 – bis del D.L. 31.12.2007 n.248 come convertito con L. 28.02.2008, n. 31. La somma attribuita al Comune ai sensi della sopracitata norma è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo Comunale sui rifiuti;
- d) Ove si esercitano le funzioni e servizi propri dell'amministrazione comunale;
- e) I locali stabilmente riservati a impianti tecnologici quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
- f) Locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inagibili o inabitabili, certificati dall'Ente, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- g) I locali coperti la cui altezza è inferiore a 150 centimetri;

Art. 6 – CLASSIFICAZIONE UTENZE DOMESTICHE

1) Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.

2) Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Gli studenti e i lavoratori domiciliati altrove per un periodo superiore a nove mesi, documentalmente certificato, non vengono considerati componenti del nucleo familiare. Nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero,

centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore a sei mesi, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione.

3) Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per le utenze tenute a disposizione da parte di soggetti residenti, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE) e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, solo ai fini della parametrizzazione della quota fissa e variabile, il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito in numero una unità.

4) Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se il soggetto passivo è persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione gli stessi immobili si considerano pertinenze dell'abitazione principale applicando la sola quota fissa parametrata ai componenti il nucleo familiare.

5) Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

6) Il numero degli occupanti per le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di inizio utilizzo. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, vale la dichiarazione con decorrenza dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 7 – DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

1) La gestione dei rifiuti comprende la raccolta, il trasporto, il riciclaggio, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e di quelli assimilati, nonché lo spazzamento stradale.

2) Il servizio di gestione dei rifiuti è svolto con le modalità di cui al contratto di servizio stipulato con il gestore.

3) La tariffa è determinata sulla base del metodo normalizzato approvato con D.P.R. 27/04/1999, n. 158, come integrato dal presente Regolamento, suddivisa in quota fissa e quota variabile ed articolata in utenze domestiche e non domestiche.

4) La quota del tributo destinata a coprire i costi del servizio di gestione dei rifiuti è composta:

- da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, agli investimenti per le opere e i relativi ammortamenti;

- da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo da assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

La tariffa è determinata ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 13 gennaio 2003. n. 36.

5) Il Comune/Soggetto Gestore redige il piano finanziario che include anche il conguaglio relativo all'esercizio precedente quale differenza tra quanto bollettato ai contribuenti e quanto fatturato dal gestore all'amministrazione comunale per l'intero svolgimento del servizio. Il Consiglio Comunale o altra autorità competente approva il piano finanziario a norma delle leggi vigenti in materia.

6) Il Consiglio Comunale delibera la quota fissa e la quota variabile della tassa in conformità al piano finanziario a valere per l'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione si intende prorogata la tariffa già adottata per l'anno precedente.

7) La ripartizione dei costi totali del servizio tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita dal Consiglio Comunale, contestualmente all'approvazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati.

Art. 8 – UTENZE DOMESTICHE : quota fissa e quota variabile

1) Per "utenza domestica" si intende l'utilizzo di locali adibiti esclusivamente a civile abitazione e loro pertinenze.

2) Ai sensi del D.P.R. n. 158/1999, la quota fissa della tassa dell'utenza domestica è data dalla quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle utenze domestiche, moltiplicato per la superficie occupata da ciascuna utenza, corretta da un coefficiente k_a , stabilito dal Consiglio Comunale in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza.

3) Ai sensi del D.P.R. n. 158/1999, la quota variabile della tassa applicata alle utenze domestiche è data dalla quota variabile unitaria, corrispondente al rapporto tra la quantità totale di rifiuto prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare, moltiplicata per il costo unitario, corrispondente al rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche, corretta con un coefficiente k_b , stabilito dal Consiglio Comunale in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza.

Art. 9 – RIDUZIONI TARIFFARIE

1) Ai sensi dell'art. 14, comma 15, del D.L. 201/2011, la tariffa del tributo è ridotta, nelle seguenti ipotesi, nella misura del 30% della parte variabile:

a) utenze domestiche, con unico occupante residente, fino a 150 mq;

- b) utenze domestiche tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo;
 - c) locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente;
 - d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero;
- 2) Per le utenze ubicate fuori di fatto non servite dalla raccolta, il tributo è dovuto nella misura massima del 40% della tariffa se la distanza dal più vicino punto di raccolta è superiore a mt. 500.
- 3) Per le utenze domestiche, con la disponibilità di area terranea, che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione del 20% della quota variabile della tariffa del tributo, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione di apposita istanza nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico per l'anno successivo in modo continuativo. La domanda dovrà essere corredata dalla documentazione attestante l'acquisto o il possesso ad altro titolo dell'apposito contenitore. La suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al comune/soggetto gestore la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza il comune/soggetto gestore a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio. Tale riduzione opera per i residenti ed esclusivamente sulla tariffa dovuta per l'abitazione principale.
- 4) In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o di pericolo alla persone o all'ambiente, alla tariffa è applicata una riduzione dell' 80%, limitatamente ai giorni in cui si è verificato il disservizio.
- 5) Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta; nel caso in cui tale richiesta è contestuale alla dichiarazione d'inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione, hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Le citate riduzioni cessano di operare nel momento in cui vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Si possono concedere, più riduzioni o agevolazioni, a condizione che ognuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

Non possono essere applicate più di due riduzioni/agevolazioni individuate tra quelle più favorevoli al contribuente.

Art. 10 – TARIFFE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1) La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolata sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3 all. 1 del D.P.R. 27 aprile 1999 n.158.

2) La quota variabile è applicata secondo le previsioni di cui al punto 4.4 all.1 del sopracitato D.P.R. ed è data dal costo unitario, corrispondente al rapporto fra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche per la superficie occupata da ciascuna utenza, per il coefficiente potenziale di produzione kd stabilito dal Consiglio Comunale per ciascuna categoria di utenza.

Art. 11 – RIDUZIONE TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

1) Riduzione per recupero

Le utenze non domestiche che dimostrano di aver avviato al recupero rifiuti speciali assimilati agli urbani hanno diritto ad una riduzione del Tributo sulla quota variabile.

La riduzione fruibile, fino ad un massimo del 30% della parte variabile della tariffa è calcolata sulla base della quantità documentata di rifiuti assimilati agli urbani avviati al recupero nel corso dell'anno solare, rapportata ai quantitativi calcolati in base ai coefficienti di produzione per la specifica categoria.

Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il 31 gennaio dell'anno successivo, apposita istanza con allegata la documentazione richiesta.

La riduzione sopra citata verrà compensata alla prima scadenza utile.

2) Riduzione magazzini/depositi

Sono oggetto di riduzione nella misura del 10% i locali utilizzati come magazzino/deposito per l'espletamento dell'attività svolta dall'utente.

3) Riduzione alberghi e agriturismi

Il Tributo è ridotto nella misura del 10% per l'attività alberghiera, di agriturismo e turismo rurale.

4) Riduzione attività stagionale

Il tributo è ridotto nella misura del 30% se l'attività viene esercitata per un periodo non superiore a 180 giorni, a condizione che tale circostanza sia riscontrabile dall'autorizzazione amministrativa.

Le riduzioni di cui ai punti 2, 3 e 4 operano a richiesta dell'interessato, che dovrà presentare apposita richiesta entro l'anno d'imposta.

Il beneficio decorrerà dall'anno successivo a quello della richiesta, e la riduzione si applicherà per la sola parte variabile della tariffa.

Si possono concedere, in seguito a richiesta, più riduzioni o agevolazioni, a condizione che ognuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

Non possono essere applicate più di due riduzioni/agevolazioni individuate tra quelle più favorevoli al contribuente.

Art. 12 – ESENZIONI

1) Sono esenti dalla tassa:

- i locali adibiti per compiti istituzionali del Comune;
- i locali di ricovero condotti da istituti di assistenza e beneficenza che traggono i mezzi di sostentamento unicamente dalla beneficenza e che siano riconosciuti come enti morali;
- le chiese ed altri locali di culto;
- le abitazioni direttamente occupate da persone sole o da nuclei familiari in condizione di accertata indigenza – quali i titolari esclusivamente di pensioni sociali minime erogate dall'INPS, le persone assistite in modo permanente dal Comune;
- le stalle, i fienili, le pagliere, i magazzini e i locali di rimessaggio di attrezzi agricoli; in caso di uso promiscuo, il diritto all'esenzione è applicato sulla superficie a specifico utilizzo.

2) Le esenzioni di cui sopra sono concesse su domanda dell'interessato ed a condizione che questi dimostri di averne diritto, per mezzo di idonea documentazione.

3) L'esenzione, una volta concessa, opera anche per il futuro senza bisogno di ulteriore richiesta, fintanto che permangono le condizioni per l'esenzione.

In caso di accertamento da parte dell'ufficio per omissione di denuncia si applicano le sanzioni previste dagli articoli del T.U. della finanza locale.

Art. 13 – CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI E DELLE AREE SCOPERTE

1) Agli effetti dell'applicazione del tributo, i locali e le aree scoperte sono classificati in utenze domestiche e non domestiche, come di seguito specificato:

Utenze domestiche

Cat.	DESCRIZIONE
1	Utenze domestiche composte da una solo persona
2	Utenze domestiche composte da due persone
3	Utenze domestiche composte da tre persone
4	Utenze domestiche composte da quattro persone
5	Utenze domestiche composte da cinque persone

Utenze non domestiche

Cat.	DESCRIZIONE
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Campeggi, distributori carburanti
3	Stabilimenti balneari
4	Esposizioni, autosaloni
5	Alberghi con ristorante
6	Alberghi senza ristorante
7	Case di cura e riposo
8	Uffici, agenzie, studi professionali
9	Banche ed istituti di credito
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)
13	Carrozzeria, autofficina ed elettrauto
14	Attività industriali con capannoni di produzione
15	Attività artigianali di produzione beni specifici
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie
17	Bar, caffè, pasticceria
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19	Plurilicenze alimentari e/o miste
20	Ortofrutta, pescheria, fiori e piante
21	Discoteche, night club

Art. 14 – CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1) Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, per l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa.

2) Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività, a quanto risultante dall'iscrizione alla C.C.I. A. o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici

registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettiva svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.

3) Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.

4) La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.

5) Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività economica, il tributo dovuto dovrà essere calcolato in maniera distinta per le due tipologie d'uso, in base all'effettiva superficie utilizzata.

6) Per i locali adibiti ad utenze non domestiche in cui si producono sia rifiuti speciali che ordinari occorre quantificare distintamente le due categorie di superficie. Nell'obiettiva difficoltà di poter delimitare le superfici di produzione dei rifiuti speciali non assimilati, rispetto agli urbani, vale la tabella indicata all' art. 4 del presente regolamento.

Art. 15 – TRIBUTO GIORNALIERO

1) Il tributo comunale giornaliero per il servizio di gestione dei rifiuti è dovuto, in base alla tariffa giornaliera, dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio. L'occupazione o detenzione si considera temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 180 giorni nel corso dello stesso anno solare.

2) La tariffa giornaliera è commisurata alla superficie occupata, rapportando a giorno la tariffa annuale attribuita alla categoria di attività, maggiorata di un importo pari al 50%.

3) L'obbligo di presentazione della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto mediante il pagamento del tributo, che va effettuato con le modalità e nei termini previsti per la tassa o canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.

Art. 16 – TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE

- 1) Sulla tassa sui rifiuti si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 504/1992.
- 2) Il tributo va calcolato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia, sull'importo della tassa sui rifiuti esclusa la maggiorazione sui servizi.
- 3) Il tributo provinciale deve essere riscosso dallo stesso soggetto che riscuote la tassa sui rifiuti. Le somme incassate sono rendicontate alla Provincia e riversate alla Tesoreria dell'Ente.

Art. 17 – DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE DEL POSSESSO DELL'OCCUPAZIONE O DETENZIONE

- 1) I soggetti che occupano, detengono o possiedono i locali o le aree scoperte, anche se esenti dal tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, devono presentare apposita dichiarazione al Comune entro 60 giorni dall'inizio dell'occupazione, detenzione o possesso . Nel caso di occupazione in comune di un fabbricato, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti. Entro lo stesso termine il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione di avvenuta cessazione della detenzione dell'immobile.
- 2) La dichiarazione deve contenere:
 - a) le generalità del contribuente;
 - b) il codice fiscale;
 - c) le persone giuridiche sono tenute a indicare la ragione sociale, la sede legale, e le generalità del legale rappresentante;
 - d) il titolo dell'occupazione (proprietà, locazione, ...);
 - e) il numero degli occupanti, per le utenze domestiche;
 - f) per le utenze non domestiche, il tipo di attività svolto e il codice relativo all'attività prevalente, assegnato dalla C.C.I.A.A. o dagli ordini professionali;
 - g) l'ubicazione dell'immobile cui si riferisce la dichiarazione: via o località, numero civico, piano, scala, numero interno, se esistente;
 - h) gli identificativi catastali dei locali e delle aree occupate e la superficie calpestabile;
 - i) in caso di dichiarazione iniziale, la data di occupazione o conduzione dei locali e delle aree, qualora intervengano variazioni, vanno dichiarate le modifiche che si sono verificate rispetto alla precedente denuncia, specificando la data di decorrenza, in seguito a cessazione, la data di fine occupazione;
 - j) il nominativo del precedente occupante;
 - k) le eventuali superfici escluse dall'applicazione del tributo;

- l) la data di presentazione della dichiarazione e la sottoscrizione.
- 3) La dichiarazione deve essere redatta sugli appositi modelli predisposti dal Comune e ha effetto anche per gli anni successivi, qualora non intervengano variazioni. Il Comune rilascia al contribuente ricevuta della presentazione della dichiarazione. Qualora venga trasmessa tramite il servizio postale fa fede il timbro postale, che certifica la data di presentazione.
- 4) Sono esonerati dal presentare la dichiarazione i soggetti che hanno già assolto a questo obbligo per la tassa smaltimento rifiuti (Tarsu), semprechè non siano intervenute variazioni rispetto a quanto già denunciato.
- 5) In caso di mancata presentazione di dichiarazione di cessazione, si ha diritto all'abbuono o al rimborso del Tributo versato se per l'immobile oggetto del Tributo è stata presentata denuncia da altro utente.

Art. 18 – FUNZIONARIO RESPONSABILE

- 1) Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'espletamento delle attività organizzative e gestionali inerenti il tributo, compreso quello di sottoscrivere gli atti di accertamento e riscossione, nonché di disporre i rimborsi.

Art. 19 – VERIFICHE E CONTROLLI

- 1) Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
- 2) In caso di mancata collaborazione del contribuente o di altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile.

Art. 20 – ACCERTAMENTI

- 1) Il funzionario responsabile procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli e al recupero degli omessi o insufficienti versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata A/R, un apposito avviso motivato, ai sensi dell'art. 1, commi 161 e 162, della L. n. 296/2006.
- 2) Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto esser presentata o a quello in cui il contribuente avrebbe dovuto effettuare il versamento. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie.

3) Gli avvisi di accertamento, ai sensi dell'art. 1, comma 162, della L. 296/2006, sottoscritti dal funzionario responsabile devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati e devono contenere gli elementi identificativi:

- del contribuente;
- dei locali, delle aree e le loro destinazioni;
- dei periodi, degli imponibili o dei maggiori imponibili accertati;
- della tariffa applicata e relativa deliberazione.

4) Gli avvisi di accertamento devono inoltre contenere:

- l'indicazione dell'Ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato;
- il nominativo del responsabile del procedimento;
- l'indicazione dell'organo o dell'autorità amministrativa presso cui è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
- l'indicazione delle modalità del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere.

5) Ai sensi dell'art. 50 della L.R. 27.12.1997 n. 449 si applica al tributo comunale sui rifiuti l'istituto dell'accertamento con adesione, così come emanato dal Decreto Legislativo 218/1997.

Art. 21 – RISCOSSIONE SPONTANEA

1) Il Comune riscuote in proprio o a mezzo Concessionario il tributo comunale sui rifiuti in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo in quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di febbraio, aprile, luglio, ottobre, entro il giorno 16 di ciascun mese, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il giorno 16 del mese di giugno di ciascun anno.

2) Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune mediante bollettino di conto corrente postale, ovvero tramite modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241. e tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancario e postale.

3) Il mancato versamento delle somme entro i termini previsti comporta l'applicazione della sanzione del 30% per omesso, parziale o tardivo versamento.

4) Gli avvisi di pagamento sono spediti presso la residenza o la sede legale del soggetto passivo tramite servizio postale.

5) Delle variazioni intervenute in corso d'anno che hanno incidenza sul quantum del tributo dovuto va tenuto conto nell'avviso di pagamento successivo, con il quale il Comune procede al conguaglio o all'emissione di un provvedimento di sgravio.

Art. 22 – RAVVEDIMENTO OPEROSO

1) La sanzione nella misura del 30% è ridotta se il contribuente ricorre, per la regolarizzazione, all'istituto del ravvedimento operoso .

Art. 23 – RISCOSSIONE COATTIVA

1) La riscossione coattiva è svolta in proprio dal Comune o dal Concessionario a mezzo di ingiunzione di pagamento, ai sensi delle disposizioni contenute nel Regio Decreto 639/1910 e, in quanto compatibili, delle disposizioni contenute nel D.P.R. 602/1973 che disciplinano la riscossione tramite ruolo.

Art. 24 – SANZIONI E INTERESSI

1) In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione del 100% del tributo non versato, con un minimo di € 51,65.

2) In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione del 50% del tributo non versato.

3) In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al c. 37 dell'art. 14 del D.L. n.201/2011(L. n.214/2011), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione di € 100,00 .

4) Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

Art. 25 – RIMBORSI

1) Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2) Sulle somme rimborsate sono dovute gli interessi legali calcolati con maturazione giorno per giorno dalla data dell'eseguito versamento.

3) Nei casi di errore, duplicazione, eccedenza dell'importo addebitato rispetto a quanto dovuto, o di importo addebitato riconosciuto non dovuto, il funzionario responsabile dispone il rimborso del tributo entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza del contribuente.

Art. 26 – IMPORTI MINIMI

1) Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto, comprensivo del tributo provinciale di cui all'art. 16, è inferiore ad € 12,00.

- 2) Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tariffa, interessi e sanzioni è inferiore ad € 30,00, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi del tributo.
- 3) Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al comma 1.

Art. 27 – DISPOSIZIONI FINALI

- 1) Per tutto quanto non previsto dalle norme del presente regolamento concernenti il tributo comunale sui rifiuti, si applicano le disposizioni di legge e in particolare, le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 161 a 170, della L. 27 dicembre 2006, n.296.

Art. 28 – EFFICACIA DEL REGOLAMENTO

- 1) Il presente Regolamento, approvato entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione, entra in vigore dal 1° Gennaio 2015.